

LUIGI
PER GRAZIA DI DIO E
ARCIVESCOVO METROPOLITA
CAMPAGNA



MORETTI
DELLA SEDE APOSTOLICA
DI SALERNO
ACERNO

Con il Decreto Reg. U n. 1/2015, nel giorno dell'Epifania del Signore del 2015, promulgavo *ad experimentum atque triennium* lo Statuto dei Vicari foranei.

Considerate le indicazioni provenienti dall'esperienza dei Vicari foranei uscenti, è stato redatto il nuovo Statuto in cui è delineata con maggiore nitidezza la fisionomia di chi svolge questo delicato ministero all'interno della Diocesi.

In virtù del mio ufficio di Pastore di questa Chiesa particolare, col presente Decreto, a norma dei cann. 94 §§1 e 3, 553 e ss. del *C.J.C.*, promulgo lo

STATUTO DEI VICARI FORANEI

il cui testo è qui allegato.

Sarà cura dei Presbiteri, in particolare di quelli impegnati nella cura pastorale, osservare quanto in esso stabilito, facilitando e sostenendo il servizio ai Confratelli che saranno designati per tale ufficio.

Il presente Statuto abroga ogni altra precedente disposizione in materia. A norma del can. 8 §2 il presente Statuto deve essere osservato dal 1° maggio 2018.

Salerno, dal Palazzo Arcivescovile, 17 aprile 2018

Reg. Decr. 13/2018


Sac. Natale Scarpitta
Cancelliere Arcivescovile




✠ LUIGI MORETTI
Arcivescovo Metropolita

L U I G I
PER GRAZIA DI DIO E
ARCIVESCOVO METROPOLITA
CAMPAGNA



MORETTI
DELLA SEDE APOSTOLICA
DI SALERNO
ACERNO

STATUTO DEI VICARI FORANEI

Art. 1 – Al fine di favorire più opportunamente ed efficacemente la cura pastorale del Popolo di Dio mediante un'azione comune, l'Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno si articola in peculiari raggruppamenti di parrocchie che, a norma del can. 374 §2, vengono denominate Foranie.


Art. 2 – La Forania è il luogo in cui le comunità parrocchiali, in uno spirito di comunione, coordinano l'azione pastorale unitaria, concretizzando in modo specifico le direttive e le indicazioni della Chiesa universale e di quella particolare. In essa viene pure promosso lo studio e la soluzione di problematiche specifiche dei diversi contesti pastorali e socio-culturali delle realtà parrocchiali e delle unità pastorali.

Art. 3 – L'Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno si suddivide in undici Foranie come riportato di seguito:

- Battipaglia - Olevano sul Tusciano
- Buccino - Caggiano
- Calvanico - Baronissi - Pellezzano
- Campagna - Colliano
- Eboli
- Mercato San Severino - Siano - Bracigliano - Castel San Giorgio
- Montecorvino Pugliano - Montecorvino Rovella - Pontecagnano - Acerno
- Salerno Ovest - Ogliara
- Salerno Est
- S. Cipriano Picentino - Giffoni Valle Piana - Giffoni Sei Casali
- Montoro - Solofra.

Art. 4 – Alla responsabilità di coordinamento della vita della Forania è preposto un presbitero che viene denominato Vicario foraneo (cfr. can. 553 §1), chiamato ad interagire con il Vescovo, i Vicari episcopali e gli Uffici di Curia per il buon andamento dell'azione pastorale della Forania.

Art. 5 – Il Vicario foraneo è scelto e nominato dal Vescovo (cfr. can. 553 §2). Al fine di favorire il discernimento del Vescovo sul Vicario foraneo da scegliere, ciascun presbitero della Forania è invitato ad esprimere, in una votazione segreta convocata dall'Ordinario del luogo o dal



LUIGI
PER GRAZIA DI DIO E
ARCIVESCOVO METROPOLITA
CAMPAGNA



MORETTI
DELLA SEDE APOSTOLICA
DI SALERNO
ACERNO

Vicario foraneo uscente, la propria preferenza indicando tre nomi di presbiteri appartenenti alla medesima Forania ritenuti idonei a svolgere questo incarico. A conclusione della votazione, sarà cura del Vicario foraneo uscente trasmettere al Vescovo il verbale della votazione con l'elenco dei presbiteri e i relativi voti ricevuti, ordinato per preferenze ottenute.

Art. 6 - Hanno diritto di voto attivo e passivo i presbiteri, secolari e religiosi, che ricoprono un ufficio ecclesiastico nella Forania, quelli secolari quiescenti residenti nella Forania e quelli con incarichi sovrapparrocchiali che risiedono nella medesima Forania. Non hanno diritto di voto quei presbiteri che hanno una proibizione dal diritto o siano affetti da inabilità permanente. È possibile votare anche per delega, fatta per iscritto a un presbitero che partecipa alla votazione. Ogni presbitero non può avere più di una delega.

Art. 7 – Il Vicario foraneo rimane in carica per tre anni e può essere riconfermato per un altro mandato, fatta salva la prerogativa del Vescovo di rinominarlo (cfr. can. 554 §2). Il Vescovo, per giusta causa, a suo prudente giudizio, può liberamente decidere di rimuoverlo dall'ufficio anche prima della scadenza del mandato a norma del can. 554 §3, sentito il Consiglio episcopale.

Art. 8 – Nel caso di morte, rinuncia, perdita dell'ufficio, impedimento o trasferimento, il Vescovo nomina il nuovo Vicario foraneo. Questi resta in carica fino al completamento del triennio.

Art. 9 – Il Vicario foraneo, come atto iniziale del suo ufficio, nella prima riunione utile della Forania, procede alla nomina del Segretario. Questi avrà il compito di verbalizzare i contenuti degli incontri foraniali, convocare i confratelli e trasmettere ad essi l'ordine del giorno preparato dal Vicario foraneo, custodire eventuali documenti e corrispondenze. Il Segretario resta in carico per l'intero mandato del Vicario foraneo.

Art. 10 – Il Vicario foraneo, nell'ambito della Forania, esercita il suo ufficio principalmente:

1. promuovendo, coordinando, animando e – su mandato del Vescovo – verificando l'attività pastorale delle parrocchie e delle unità pastorali con stile fraterno e comunionale;
2. avendo cura che i chierici della propria Forania vivano conformemente al loro stato di vita e adempiano diligentemente i loro doveri;
3. vigilando che venga osservata la disciplina ecclesiale. In particolare provveda affinché in ogni parrocchia:
 - a. siano osservate fedelmente e attuate le norme del diritto universale e di quello particolare;



L U I G I
PER GRAZIA DI DIO E
ARCIVESCOVO METROPOLITA
CAMPAGNA



M O R E T T I
DELLA SEDE APOSTOLICA
DI SALERNO
ACERNO

- b. le azioni liturgiche siano celebrate secondo le disposizioni previste dai libri liturgici e dalle disposizioni diocesane;
- c. si curi il decoro, la pulizia e l'adeguata fruizione delle chiese e dei locali ad esse annessi; della suppellettile sacra, soprattutto nella Celebrazione Eucaristica e nella custodia del Santissimo Sacramento;
- d. ogni parrocchia sia dotata dei seguenti libri parrocchiali, cioè dei battezzati, dei cresimati, dei matrimoni, dei defunti, della amministrazione dei beni, dei legati. Essi vengano aggiornati accuratamente e custoditi nel debito modo, come pure l'archivio parrocchiale sia salvaguardato e custodito;
- e. che i beni ecclesiastici siano amministrati diligentemente;
- f. la casa canonica sia mantenuta con la debita cura.

Art. 11 – Spetta al Vicario foraneo preparare l'ordine del giorno; presiedere le riunioni e stabilire le modalità del loro svolgimento. Durante tali incontri si premuri pure di moderare la discussione dei problemi pastorali delle comunità interessate e aggiornare i presbiteri sui documenti e sugli atti che vengono emanati dalla Santa Sede, dalla CEI, dal Vescovo e dagli Uffici di Curia. Trasmetta pure agli stessi presbiteri le varie comunicazioni riguardanti le attività pastorali diocesane di maggiore rilievo.

Art. 12 – Alle riunioni mensili dei presbiteri della Forania partecipino anche i diaconi permanenti. Ove si ritiene opportuno, il Vicario foraneo può invitare laici particolarmente esperti affinché concorrano allo studio e alla soluzione di questioni inerenti la vita della Forania.

Art. 13 – Il Vicario foraneo, nello svolgimento del suo servizio, è tenuto a:

1. salvaguardare e custodire la comunione tra il Vescovo e i presbiteri della medesima Forania;
2. favorire la fraternità tra i chierici, in spirito di sincera amicizia, di cordiale comunione, di armonica e fruttuosa corresponsabilità;
3. promuovere la concretizzazione di iniziative di vita comune sacerdotale, intesa a rendere più efficace il ministero sacerdotale nelle parrocchie e nelle unità pastorali;
4. motivare positivamente i presbiteri della Forania affinché partecipino agli incontri mensili diocesani o foraniali, come anche agli esercizi spirituali e ai corsi di aggiornamento;



LUIGI
PER GRAZIA DI DIO E
ARCIVESCOVO METROPOLITA
CAMPAGNA



MORETTI
DELLA SEDE APOSTOLICA
DI SALERNO
ACERNO

5. incoraggiare i sacerdoti nella pastorale ordinaria, nella promozione culturale e nelle iniziative spirituali, favorendo e proponendo incontri di preghiera, di studio e scambi di esperienze pastorali;
6. garantire che ai preti anziani o malati e a quanti si trovano in situazioni di difficoltà, personali e/o pastorali, non manchino gli aiuti spirituali e materiali necessari;
7. in caso di malattia o di decesso di un prete, darne tempestiva comunicazione al Vescovo e agli Uffici di Curia;
8. premunirsi che durante la malattia o dopo la morte, specialmente di un parroco, non vadano perduti o asportati i libri, i documenti, suppellettili sacre e ogni altra cosa appartenente alla chiesa. Anzi, ne assume la custodia, dandone comunicazione tempestiva agli Uffici di Curia;
9. provvedere affinché vengano celebrate degnamente le esequie dei chierici deceduti;
10. assicurare, in caso di necessità, la supplenza dei parroci, personalmente o mediante altri confratelli;
11. farsi carico di coordinare una turnazione di ferie e il riposo dei presbiteri, assicurando alle comunità parrocchiali i servizi pastorali necessari, soprattutto la celebrazione della Santa Messa nei giorni festivi;
12. esigere l'istituzione degli organismi di partecipazione (consiglio per gli affari economici parrocchiale e consiglio pastorale parrocchiale) in ogni parrocchia così come nelle unità pastorali, e garantirne lo svolgimento dei loro compiti istituzionali secondo gli statuti diocesani;
13. se consultato dal Vescovo per scelte di ordine pastorale e di governo, esprimere il suo parere circa la provvista di parroci, a norma del can. 524, e a far presente le necessità specifiche della Forania in spirito di costruttiva collaborazione;
14. verificare che ogni parrocchia trasmetta, nei tempi stabiliti, i transunti, come pure le collette obbligatorie agli Uffici di Curia competenti;
15. cooperare con gli Uffici di Curia, in occasione del trasferimento dei parroci, alla redazione degli inventari e di quanto concerne le consegne previe al possesso canonico.

Art. 14 – Il Vescovo diocesano, mensilmente e ogniqualvolta lo ritiene opportuno, convoca i Vicari foranei per trattare questioni pastorali e per essere debitamente informato circa la situazione delle parrocchie e delle Foranie. In casi eccezionali, qualora il Vicario foraneo non potesse prendere parte ad un incontro, può delegare un altro presbitero della Forania a parteciparvi. Questi informerà il Vicario foraneo su quanto discusso in quelle sede.

ky



L U I G I
PER GRAZIA DI DIO E
ARCIVESCOVO METROPOLITA
CAMPAGNA



M O R E T T I
DELLA SEDE APOSTOLICA
DI SALERNO
ACERNO

Art. 15 – Il Vicario foraneo ha l'obbligo di visitare le parrocchie della Forania (cfr. can. 555 §4), secondo tempi e modalità concordati con i parroci interessati. La visita ha lo scopo di verificare fraternamente, in spirito di comunione, l'andamento della vita pastorale e gli adempimenti previsti dal Diritto universale e da quello particolare.

